

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2628

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, TOFANI, BUCCIERO, CURTO,
SEMERARO, TATÒ, BONATESTA, COZZOLINO, DEMASI,
FLORINO, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI e PONTONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 2003

Norme per la valorizzazione ed il recupero
della Via Appia Antica nel percorso da Roma a Brindisi

ONOREVOLI SENATORI. - Sin dall'antichità, la Via Appia assunse un ruolo particolare, ed è ricordata nel corso dei secoli come «*insignis*», «*nobilissima*», «*regina viarum*», sia per lo splendore dei monumenti sepolcrali che ne ornavano i lati e per la modernità del tracciato, sia perchè collegava le regioni più ricche e civili del mondo antico, prima la Campania, poi il Sannio e la Puglia, poi ancora il vicino Oriente.

La Via Appia, che prese il nome dal censore Appio Claudio Cieco, il quale ne iniziò i lavori nel 312 a.C., conquistò subito una grandissima importanza, non solo militare, ma anche commerciale e culturale.

Considerata l'asse principale di tutte le comunicazioni dell'Impero Romano, essa conservò il suo ruolo anche durante il periodo bizantino, perchè collegava la «vecchia» Roma con la «nuova» Roma, che era Costantinopoli.

In conseguenza dell'ulteriore espansione di Roma nel Mezzogiorno, la Via Appia fu più volte prolungata. Dapprima, subito dopo il 268 a.C., fino a Benevento, poi al di là dell'Appennino, fino a Venosa e quindi a Taranto. Finalmente, nel II secolo avanti Cristo, fu condotta fino a Brindisi, porta dell'Oriente. Il percorso dopo Benevento fu però, poco a poco, sostituito da un itinerario alternativo, più breve e più facile, che attraversava tutta la Puglia passando per Ortona, Canosa, Ruvo, Bari ed Egnazia. Nei primi anni del II secolo d.C. esso fu trasformato in una vera e propria variante dall'imperatore Traiano che le aggiunse il suo nome.

La costante manutenzione permise alla Via Appia di restare efficiente fino al pieno Medioevo, assumendo il ruolo di via di pel-

legrinaggio, sia per la visita alle catacombe, sia in quanto prosecuzione della via Francigena fino a Brindisi, dove i pellegrini si imbarcavano per la Terra Santa.

A partire dal periodo napoleonico, si avanzarono ipotesi di tutela e valorizzazione.

I primi ampi interventi di recupero e risistemazione furono attuati sotto la guida dell'architetto piemontese Luigi Canina e cominciò allora a parlarsi, per la prima volta, della realizzazione di un grande sito archeologico che coprisse la vasta area dai Fori imperiali ai Castelli romani.

La storia più recente, che accompagna la nascita del Parco dell'Appia, ricorda i progetti e le proposte di Rodolfo Lanciani e, ancora, di Guido Baccelli e Ruggero Longhi che intuirono l'importanza della creazione di un «parco-passeggiata archeologica» lungo l'intero percorso della Via Appia e infine la moderna battaglia per la tutela e la salvaguardia dell'immenso patrimonio storico e artistico che gravita intorno alla stessa.

Il disegno di legge che si propone ha come obiettivo principale quello di provvedere alla realizzazione di progetti di recupero e di valorizzazione dell'intero percorso della Via Appia, da Roma a Brindisi, considerata l'importanza che la stessa riveste e con la consapevolezza che i monumenti e i siti archeologici, a prescindere dalla loro ubicazione, non devono essere solo onerose memorie storiche da ammirare, ma patrimonio da proteggere e valorizzare, attivando finanziamenti, risorse culturali, economiche e sociali a favore dei territori e delle comunità interessati dal percorso, coniugando le esigenze di tutela con quelle dello sviluppo della nostra civiltà.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Lo Stato riconosce l'importanza dell'antico percorso della Via Appia, da Roma fino a Brindisi, di seguito denominato «Via Appia», quale risorsa storica, culturale e ambientale di notevole interesse pubblico.

2. Allo scopo di cui al comma 1, lo Stato, d'intesa con le regioni attraversate dalla Via Appia, promuove, ai sensi del Titolo I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la tutela, la valorizzazione ed il recupero della Via Appia e dei territori circostanti, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) promozione di iniziative volte a diffondere la conoscenza del percorso storico della Via Appia;

b) attuazione di interventi volti al recupero di tratti originali dell'antico tracciato ed alla loro interconnessione con le infrastrutture per la mobilità esistenti, al fine di migliorare le possibilità di rivisitazione;

c) realizzazione di opere di restauro scientifico e risanamento conservativo dei siti di interesse storico, artistico e ambientale esistenti su tutte le parti di territorio interessate dall'antico tracciato, al fine del miglioramento della pubblica fruizione;

d) realizzazione di interventi per la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche lungo l'antico itinerario, con priorità per gli interventi di recupero di edifici esistenti di interesse storico-artistico e ambientale.

Art. 2.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un fondo speciale di 90 milioni di euro per il triennio 2004-2006, in ragione di 30 milioni di euro per anno.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite alle regioni attraversate dalla Via Appia, in ragione dei programmi di recupero, tutela e valorizzazione presentati da ciascuna regione e che le stesse si impegnano a realizzare.

Art. 3.

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le regioni interessate stipulano, nell'ambito di Intese istituzionali di programma, un apposito Accordo di programma quadro per la definizione del programma esecutivo degli interventi, nei modi e con le procedure previste dall'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 4.

1. Per gli interventi riguardanti beni non statali, sono concessi contributi a carico del fondo speciale di cui all'articolo 2, fino ad un importo massimo pari al 30 per cento della spesa riconosciuta.

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sia sulla base dello stato di avanzamento dei lavori ovvero a saldo finale previa verifica da parte della regione competente.

3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione tra la regione competente ed il

soggetto privato e deve prevedere la non trasferibilità degli immobili per almeno quindici anni e la conservazione della destinazione d'uso prevista dal progetto per lo stesso periodo.

Art 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

